



Fondo Pensione FNM

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

**MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI
DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE DI CUI
ALL'ART. 13 DELLO STATUTO**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2019

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 13 DELLO STATUTO

ARTICOLO 1 NORME GENERALI

- 1.1 L'Isritto può richiedere anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - con un'anzianità di iscrizione utile di partecipazione ad una forma pensionistica complementare ai sensi del DLgs 252/2005 di almeno otto anni, per un importo non superiore al 75% dell'ammontare della posizione individuale, per l'acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentata con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell' art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - con un'anzianità di iscrizione utile di partecipazione ad una forma pensionistica complementare ai sensi del DLgs 252/2005 di almeno otto anni per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze degli iscritti.
- 1.2 Ai fini della predetta anzianità di iscrizione, necessaria per il conseguimento dell'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Isritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 1.3 Con riferimento a quanto indicato al comma precedente, in mancanza del requisito di anzianità di partecipazione a Fondo Pensione FNM di otto anni, qualora l'iscritto sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare nella quale abbia raggiunto tale requisito, dovrà trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall'altro fondo dalla quale si evinca il periodo di partecipazione allo stesso.
- 1.4 L'importo massimo anticipabile è calcolato sull'ammontare della posizione individuale, quale risultante dalla rilevazione alla data di elaborazione della liquidazione, rivalutazioni comprese.
- 1.5 Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, l'importo dell'anticipazione, al netto delle ritenute fiscali ed oneri di legge, non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie.
A parziale deroga di quanto stabilito al comma precedente, si provvederà allo smobilizzo di mensilità intere, pertanto l'anticipazione potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per un importo comunque non superiore al versamento dell'intera mensilità

interessata allo smobilizzo.

La determinazione dell'importo lordo da erogare sarà calcolata sommando all'importo delle spese documentate l'importo presunto delle ritenute fiscali e degli oneri di legge calcolato con l'aliquota media.

Non sono comunque concedibili anticipi di importo inferiore ad €. 3.000,00 (Euro Tremila/00), ammontare minimo erogabile da intendersi al lordo delle imposte.

- 1.6 La concessione degli anticipi è deliberata dall'Ufficio di Presidenza che si riunirà con cadenza mensile per valutare le richieste pervenute entro il termine del mese precedente.
- 1.7 La Segreteria provvederà ad istruire le pratiche, compilando apposita scheda nella quale saranno riportate le verifiche effettuate sia per la richiesta che per la relativa documentazione a supporto, che, dopo la verifica del Direttore Generale, saranno sottoposte all'esame dell'Ufficio di Presidenza.
- 1.8 L'anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste, ma le somme non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti comprese le quote del TFR e le rivalutazioni; le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione.

In caso di reiterazione delle richieste di anticipazione per ulteriori esigenze, al fine di evitare che si possa eludere il summenzionato vincolo percentuale del 75%, il Fondo Pensione FNM terrà anche conto del fatto che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi nel totale il 30% della posizione dell'Iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'Iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

L'Ufficio di Presidenza vaglierà la richiesta nella prima seduta utile dando risposta scritta all'interessato.

- 1.9 La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa al Fondo Pensione FNM utilizzando appositi moduli, allegando copia del documento di identità in corso di validità, unitamente alla documentazione di supporto, ivi compresa quella relativa alle spese sostenute. I moduli per la richiesta delle anticipazioni sono approvati, su proposta del Direttore Generale, dall'Ufficio di Presidenza che ne dà informazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Le richieste sono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione delle pratiche complete di tutta la documentazione richiesta.

L'erogazione della anticipazione è subordinata:

- a) all'accettazione della richiesta da parte dell'Ufficio di Presidenza ai sensi del punto 1.6;
- b) all'eventuale integrazione della documentazione da parte dell'Iscritto;
- c) alla sottoscrizione da parte dell'Iscritto del modulo di richiesta di liquidazione.

La liquidazione delle somme avverrà entro 90 giorni dal completamento della procedura di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Qualora il modulo di richiesta di liquidazione venisse sottoscritto prima dell'approvazione della domanda di anticipazione, la data effetto, per il conteggio dei 90 giorni di cui al comma precedente, decorrerà dalla data dell'approvazione della domanda di anticipazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tal caso l'Iscritto dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata all'erario.

1.10 La richiesta di anticipazione può essere presentata anche da coloro che hanno acceso un contratto di finanziamento con vincolo della posizione previdenziale notificata al Fondo Pensione FNM.

I contratti di finanziamento avranno effetto nei confronti del Fondo Pensione FNM solo se notificati al Fondo stesso. L'effetto decorre dalla data di ricezione della notifica da parte del Fondo Pensione FNM.

In presenza di comunicazione del vincolo trovano applicazione le seguenti norme:

- a) se l'anticipazione è richiesta per far fronte a spese sanitarie ed è inferiore od uguale al 60% della posizione maturata, il Fondo Pensione FNM procede senz'altro alla erogazione della anticipazione richiesta;
- b) se l'anticipazione è richiesta per far fronte a spese sanitarie ed è superiore al 60% della posizione maturata, il Fondo Pensione FNM prima di procedere alla liquidazione chiede alla Società Finanziaria la liberatoria ed il conteggio estintivo. Se il debito residuo risultante dalla comunicazione della Società Finanziaria (liberatoria e/o conteggio estintivo) è inferiore o uguale alla posizione maturata che residuerebbe al netto dalla anticipazione, ed è stato notificato un solo contratto di finanziamento, il Fondo Pensione FNM procede alla erogazione della anticipazione richiesta. Se il debito residuo risultante dalla comunicazione della Società Finanziaria (liberatoria e/o conteggio estintivo) è superiore alla posizione maturata oppure se sono stati notificati più contratti di finanziamento il Fondo Pensione FNM eroga entro il limite del 60% della posizione maturata, salvo che la finanziaria autorizzi la liquidazione per un importo superiore.
- c) se l'anticipazione è richiesta per acquisto della prima casa, realizzazione di interventi edilizi alla prima casa ovvero per ulteriori esigenze il Fondo Pensione FNM prima di procedere alla liquidazione chiede alla Società Finanziaria la liberatoria ed il conteggio estintivo. Se il debito residuo risultante dalla comunicazione della Società Finanziaria (liberatoria e/o conteggio estintivo) è inferiore o uguale alla posizione maturata che residuerebbe al netto della anticipazione ed è stato notificato un solo contratto di finanziamento, il Fondo Pensione FNM procede alla erogazione della anticipazione richiesta. Se il debito residuo risultante dalla comunicazione della Società Finanziaria (liberatoria e/o conteggio estintivo) è superiore alla posizione maturata o se sono stati notificati più contratti di finanziamento il Fondo Pensione FNM eroga la liquidazione nei limiti della liberatoria rilasciata dalla Società Finanziaria.
- d) ai fini della determinazione dell'importo effettivamente erogabile si procede come di seguito indicato.

Si definiscono con:

- "A"- l'importo della posizione maturata alla data della richiesta di anticipazione;
- "B"- l'importo del TFR accantonato presso la società. Il Socio dovrà consegnare al Fondo Pensione FNM dichiarazione della società che attesti l'importo del TFR accantonato con indicazione degli estremi degli eventuali vincoli.
- "C"- l'importo del debito residuo dichiarato dall'Ente che ha erogato il prestito;
- "D"- il massimo anticipabile in astratto pari a seconda dei casi al 75% ovvero al 30% della posizione determinato come stabilito al precedente punto 1.8;
- "E"- l'importo teoricamente disponibile per l'anticipazione al netto del debito residuo ($E=A+B-C$).

L'importo effettivo da liquidare a titolo di anticipazione è pari al minore importo tra "D" ed "E".

L'Isritto con la presentazione della richiesta di anticipazione esplicitamente consente ed autorizza il Fondo Pensione FNM a comunicare alla Società Finanziaria i dati relativi all'ammontare della propria posizione previdenziale.

Fondo Pensione FNM

- 1.11 In presenza di vincoli di natura giudiziaria la richiesta di anticipazione può essere presentata a seguito di atto di notifica di liberatoria dell'autorità giudiziaria competente, per l'importo indicato.
- 1.12 Resta in ogni caso facoltà dell'Ufficio di Presidenza derogare i tempi delle procedure sopra stabilite per casi eccezionali di comprovata gravità e di particolare urgenza, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
- 1.13 L'Ufficio di Presidenza inoltre investirà il Consiglio di Amministrazione per l'interpretazione del presente Regolamento e valutazione di casi particolari.
- 1.14 Per tutte le anticipazioni per le quali si prevede la possibilità di erogazione sulla base di un preventivo o delle fatture (non quietanzate), l'aderente si assume la responsabilità per le conseguenze nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e del Fondo stesso, derivanti da dichiarazioni mendaci, produzioni di documenti falsi o dalla mancata trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta assunzione delle spese per le quali è stata richiesta l'anticipazione.
- 1.15 Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi di spesa o fatture), la documentazione a chiusura della richiesta accolta, comprovante l'avvenuta assunzione delle spese sostenute (fatture quietanzate o altra prova dell'avvenuto pagamento) deve essere inviata al Fondo Pensione FNM tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dopo la spesa.
- 1.16 Non sarà dato corso a nessuna successiva richiesta di anticipazione dell'Iscritto che non abbia trasmesso la documentazione di cui al precedente punto 1.15 o che non abbia rispettato le prescrizioni del presente "documento sulle anticipazione" per precedenti richieste di anticipazione.
- 1.17 L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.
Si rammenta al riguardo che la normativa prevede che le richieste di anticipazione vengano soddisfatte prioritariamente utilizzando il capitale maturato alla data del 31.12.2006 e solo in caso di sua incapienza anche il capitale maturato a partire dal 01.01.2007. Le anticipazioni effettuate attingendo al capitale maturato alla data del 31.12.2006 sono assoggettate a tassazione separata salvo conguaglio. Le anticipazioni effettuate attingendo al capitale maturato a partire dal 01.01.2007 sono tassate a titolo definitivo con aliquota massima del 15% (anticipazioni per spese sanitarie) oppure con aliquota del 23% (anticipazioni per acquisto prima casa, per interventi edilizi per la prima casa ovvero per ulteriori esigenze).
- 1.18 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo Pensione FNM provvederà all'erogazione escludendosi ogni responsabilità per le erogazioni effettuate in favore degli Iscritti che dovessero solo successivamente risultare non legittimati ad ottenere l'anticipazione.
- 1.19 A seguito di verifica da parte del Fondo Pensione FNM della irregolarità o della incompletezza della documentazione presentata a supporto della richiesta di anticipazione, l'Iscritto dovrà procedere alla restituzione della stessa al lordo delle ritenute operate, fiscali e non, entro 45 giorni dalla data della formale richiesta da parte del Fondo stesso, in unica soluzione.
- 1.20 È dovuta la restituzione anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni sostanzialmente difformi da quelle preventivate e per le quali è stata comunque disposta l'erogazione dell'anticipazione.
- 1.21 È dovuta la restituzione anche nel caso in cui l'Iscritto non provveda a consegnare tutta la

documentazione prevista a completamento della richiesta anche dopo la erogazione dell'anticipazione.

- 1.22 Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tal caso l'Iscritto dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata all'erario.
- 1.23 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DLgs 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. All'atto della richiesta di reintegrazione l'Iscritto deve specificare quale importo intende reintegrare (comunque non superiore all'importo anticipato). Il versamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario con causale "Reintegro anticipazioni" secondo modalità da definire con il Fondo Pensione FNM.

ARTICOLO 2 SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI

- 2.1 L'anticipazione è concessa, in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge (purché non legalmente separato o divorziato), ai figli (anche se adottati o affiliati) nonché altri familiari (purché fiscalmente a carico dell'Iscritto) per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
- 2.2 Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del DLgs 252/2005.
- 2.3 L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'Iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.
- 2.4 L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza dell'eventuale accompagnatore, ecc.).
- 2.5 L'anticipazione per la causale in oggetto deve essere richiesta dall'Iscritto entro sei mesi dall'effettuazione della spesa, tramite apposito modulo con allegato documento di identità in corso di validità.
- 2.6 Per terapie e interventi straordinari che si protraggono nel tempo e con pagamenti di acconti, il termine di decorrenza dei sei mesi, come definito al punto 2.5 sarà quello relativo alla fattura finale riepilogativa.
- 2.7 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:
- a. Attestazione della struttura pubblica circa la gravissima situazione e la straordinarietà della terapia e dell'intervento;
 - b. Fatture, ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale. L'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione di detti documenti debitamente quietanzati;
 - c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante l'esistenza dei requisiti di cui al precedente comma 2.1, ove la terapia o l'intervento riguardino un soggetto diverso dal

richiedente;

- d. Stato di famiglia o estratto di nascita nel caso di spese mediche a favore del coniuge e/o del figlio dell'Iscritto;
- e. Documento d'identità dell'Iscritto in corso di validità.

Il Fondo Pensione FNM, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese può corrispondere all'aderente parte della spesa prevista prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale alla produzione della documentazione fiscale definitiva.

In tali casi la richiesta dovrà essere corredata anche della seguente documentazione:

- f. Fatture oppure preventivo sottoscritto dal Socio per assunzione di responsabilità sull'autenticità del documento.
 - g. Autocertificazione attestante la richiesta nonché l'impegno a fornire successivamente le fatture e/o ricevute fiscali quietanzate, o altra prova dell'avvenuto pagamento, comprovanti le spese effettivamente sostenute.
 - h. La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata tempestivamente, in ogni caso non oltre 30 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 2.8 Per i casi previsti al punto 2.7, al fine di ottenere l'anticipazione sulla base delle fatture in acconto prima della emissione della fattura a saldo, oltre ai documenti previsti al punto 2.7 dovrà essere fornito preventivo sia della spesa complessiva che della durata presunta.

ARTICOLO 3 ACQUISIZIONE DI PRIMA CASA DI ABITAZIONE

- 3.1 L'anticipazione è connessa, con un'anzianità di iscrizione utile di partecipazione ad una forma pensionistica complementare ai sensi del DLgs 252/2005 di almeno otto anni, per un importo non superiore al 75% dell'ammontare della posizione individuale, all'acquisizione per sé o per i figli (anche se adottati o affiliati) della proprietà di un immobile destinato alla prima casa di abitazione, intendendosi per tale quella prevista ai sensi della vigente normativa sulle agevolazioni fiscali.
- 3.2 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:
 - Acquisto da terzi;
 - Acquisto in cooperativa;
 - Costruzione in proprio.
- 3.3 L'anticipazione per la causale in oggetto deve essere richiesta dall'Iscritto entro sei mesi dal perfezionamento dell'acquisizione, tramite apposito modulo con allegato documento di identità in corso di validità.
- 3.4 L'anticipazione è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile (risultante dal rogito notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole causali), comprendendo altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.
- 3.5 Per qualsiasi fattispecie occorre produrre, oltre ad idonea certificazione anagrafica, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'Iscritto non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, né a titolo esclusivo né in comunione con il coniuge, di altra casa sita nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare e che non abbia neppure per quote di proprietà o in regime di comunione

legale in tutto il territorio nazionale diritti di proprietà, anche nuda, o diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni sull'acquisto della prima casa, ovvero abbia manifestato l'intenzione di alienare l'immobile già acquistato con le agevolazioni fiscali entro 12 mesi dal nuovo acquisto, previste dall'art.1 Nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e successive modificazioni ed integrazioni, o di cui al n. 21 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, o con le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi richiamati nella suddetta nota II-bis o modifiche di legge che dovessero intervenire.

Nel caso di acquisto di prima casa di proprietà del figlio dell'Isritto, è necessario presentare lo stato di famiglia dell'Isritto ovvero l'estratto di nascita del figlio.

3.6 In caso di acquisto da terzi occorre produrre una copia autentica del rogito o del compromesso notarile, stipulato non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione; in caso di presentazione del compromesso notarile deve comunque essere presentata anche copia del rogito notarile.

3.7 In caso di acquisto in cooperativa occorre produrre copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio, che fa anche fede dell'onere sostenuto dall'Isritto, stipulato non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione. L'anticipazione può essere concessa anche sulla base di altra documentazione equipollente, fermo restando in ogni caso l'obbligo di produrre successivamente copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio.

3.8 In caso di costruzione in proprio occorre produrre:

- a. specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia);
- b. Titolo di proprietà del terreno o titolo giuridico che consenta l'edificazione;
- c. Bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e fatture in regola con la normativa fiscale relative alle spese sostenute per:
 - Progettazione dei lavori;
 - Acquisto dei materiali;
 - Altre spese inerenti la realizzazione dell'opera.
 - Esecuzione dei lavori;
 - Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - Relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
 - Perizie e sopralluoghi;
 - Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio e di fine lavori;
 - Oneri di urbanizzazione;
 - Altre spese inerenti alla realizzazione dell'opera.

Nel caso di formazione del permesso di costruire per silenzio assenso, è necessaria, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, predisporre una dichiarazione riportante le seguenti indicazioni:

- a) data di presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire (precisando eventualmente che la domanda era completa di tutta la documentazione tecnica e progettuale prescritta per lo specifico intervento ai sensi della vigente normativa);

- b) Ufficio Comunale cui la domanda è stata presentata;
- c) pagamento del contributo concessorio, ove dovuto;
- d) avvenuto decorso dei termini previsti dalla normativa (eventualmente fissati da fonte regionale) senza che sia intervenuto il rilascio del provvedimento o un espresso di diniego all'istanza;
- e) mancanza di richieste di integrazione documentale alla domanda e, quindi, di cause di sospensione del decorso del termine;
- f) assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ovvero l'osservanza delle specifiche procedure e dei diversi termini previsti dalla nuova normativa al ricorrere di tali eventualità.

3.9 In tutti i casi la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquisito va comprovata, entro diciotto mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione di certificato di residenza; nel caso di costruzione in proprio, deve essere presentato anche il certificato comunale di ultimazione dei lavori o copia autentica della denuncia di ultimazione dei lavori presentata al Comune (contemporaneamente o successivamente alla richiesta di anticipazione, ma non oltre sei mesi dalla ultimazione degli stessi). L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all'Isritto dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

3.10 Con specifica richiesta scritta, da presentare contestualmente alla richiesta di anticipazione, l'Isritto può richiedere che la liquidazione delle somme avvenga contestualmente alla stipula del rogito notarile o del compromesso notarile nel caso di acquisto da terzi o contestualmente alla stipula dell'atto notarile di assegnazione nel caso di acquisto in cooperativa.

Eventuali spese ed oneri conseguenti all'esercizio di tale opzione saranno a totale carico del socio richiedente.

Per la liquidazione contestuale alla stipula del rogito l'isritto, con congruo anticipo, deve comunicare al Fondo Pensione FNM:

- a. il nominativo ed i dati del Notaio incaricato della stipula del rogito cui affidare il mandato di ricevere e di consegnare al venditore l'assegno emesso dal Fondo Pensione FNM;
- b. il nominativo o la ragione sociale del venditore dell'immobile cui deve essere intestato l'assegno emesso dal Fondo Pensione FNM;
nel caso in cui i nominativi indicati fossero più di uno, il Socio deve anche specificare l'importo di ogni assegno;
- c. provvedere al ritiro presso la Segreteria del Fondo Pensione FNM dell'assegno e della documentazione da consegnare al notaio.

ARTICOLO 4
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1,
LETTERE A), B), C) E D), DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA
DI CUI AL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380,
RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

4.1 L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, relativi alla prima casa di abitazione di proprietà, dell'Isritto o dei figli (anche se adottati o

affiliati), intendendosi per tale quella prevista ai sensi della vigente normativa sulle agevolazioni fiscali, secondo la seguente casistica:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
 - b) Interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) Interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 4.2 L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con i bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:
- a. Progettazione dei lavori;
 - b. Acquisto dei materiali;
 - c. Esecuzione dei lavori;
 - d. Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - e. Relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
 - f. Perizie e sopralluoghi;
 - g. Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
 - h. Oneri di urbanizzazione;
 - i. Altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
- 4.3 Non rientrano invece tra le spese considerate dal comma che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per la realizzazione degli interventi.
- 4.4 L'anticipazione per la causale in oggetto deve essere richiesta tramite apposito modulo con allegato documento di identità in corso di validità e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a. Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (indicate dettagliatamente poc'anzi). Nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che le opere poste in essere rientrano tra quelle agevolabili pur non necessitando di alcun titolo abilitativo;

- b. Atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- c. Per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
- d. Copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia);
- e. Elenco dei lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori;
- f. Bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. L'erogazione della anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture quietanzate;
- g. Eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio;
- h. Nel caso di ristrutturazione di prima abitazione di proprietà del figlio dell'Iscritto, stato di famiglia o estratto di nascita;
- i. Documento d'identità dell'Iscritto in corso di validità.

Il Fondo Pensione FNM, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente parte della spesa prevista prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, salvo conguaglio finale a produzione della documentazione fiscale di cui sopra.

In tali casi la richiesta dovrà essere corredata anche della seguente documentazione:

- l. Fatture (non quietanzate) sottoscritte dal Socio per assunzione di responsabilità sull'autenticità del documento.
- m. Autocertificazione attestante la richiesta nonché l'impegno a fornire successivamente i bonifici bancari, relativi alle fatture di cui al punto precedente, comprovanti le spese effettivamente sostenute.
- n. La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata tempestivamente, in ogni caso non oltre 30 giorni dall'effettuazione della spesa.

4.5 L'anticipazione è concedibile solo in relazione a spese sostenute nei sei mesi precedenti la richiesta per interventi documentabili secondo quanto previsto al comma precedente.

ARTICOLO 5 ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE DEGLI ISCRITTI

5.1 Oltre che nelle ipotesi sopra disciplinate, l'Iscritto al Fondo Pensione FNM può conseguire una anticipazione delle prestazioni per ulteriori esigenze differenti da quelle indicate in precedenza.

5.2 L'anticipazione è connessa ad ulteriori esigenze dell'Iscritto.

5.3 L'anticipazione per la causale in oggetto deve essere richiesta dall'Iscritto tramite apposito modulo con allegato documento di identità in corso di validità.

Fondo Pensione FNM

Fondo Pensione FNM